

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1821

## DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231,  
recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e  
zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi  
nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno  
e nella provincia di Grosseto

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - L'eccezionale e prolungata siccità verificatasi nelle Regioni del Mezzogiorno nonché nella provincia di Grosseto, con una più grave incidenza nell'annata agraria 1988-89, ha provocato ingenti danni alle produzioni cerealicole e foraggere che, come è noto, costituiscono una delle componenti fondamentali dell'economia agricola delle stesse zone, con una elevata percentuale di danno sul prodotto lordo vendibile e con gravi conseguenze anche sotto l'aspetto occupazionale.

La carenza di precipitazioni e la irregolare distribuzione di esse hanno determinato anche il depauperamento dei bacini idrici e l'abbassamento dei livelli di falda, con prospettive di inevitabili, drastici razionamenti anche di acqua potabile. Si è profilata, quindi, una situazione di gravissimo pregiudizio per le colture in atto e la impossibilità di intraprendere le coltivazioni primaverili-estive.

L'eccezionale siccità non ha consentito la normale fienagione e ha determinato una scarsità di produzione di mangimi e foraggi, che rischia di pregiudicare irrimediabilmente la sopravvivenza stessa degli allevamenti zootecnici, in specie quelli ovini e ovi-caprini, che tanta parte hanno nella vita economica dei territori danneggiati.

I danni attualmente stimati dalle Regioni ammontano a circa 2.000 miliardi per le produzioni cerealicole, foraggere e ortive andate perdute.

Per fronteggiare gli eccezionali effetti dannosi derivanti dalla siccità sono necessari, in aggiunta alle misure apprestate dalla normativa fondamentale sul Fondo di solidarietà nazionale, interventi urgenti di carattere straordinario, idonei ad assicurare la ripresa economica delle aziende agricole ricadenti nei territori interessati.

2. - In relazione alla particolare vastità ed incidenza dei danni causati dalla siccità, il proposto provvedimento urgente prevede, ol-

tre all'applicazione degli interventi sul Fondo di solidarietà nazionale opportunamente adeguati e integrati, misure specificatamente mirate alla ripresa economica delle aziende agricole danneggiate, anche per il mancato impianto delle colture primaverili-estive.

In linea con tale impostazione, l'articolo 1 prevede che le aziende agricole situate nel Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto, colpite dalla siccità, possano beneficiare delle provvidenze della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, con le modifiche di cui al presente provvedimento.

Le Regioni provvedono alla delimitazione del territorio danneggiato tenendo presente la estensione delle colture danneggiate, in rapporto al loro valore, nonché l'incidenza che il danno comporta sui bilanci aziendali.

I parametri ai quali conformare le deliberazioni regionali, concernenti la determinazione delle zone danneggiate, saranno determinati con tutta tempestività mediante l'emanazione di apposito decreto ministeriale.

L'articolo 2 eleva rispettivamente a 3 ed a 10 milioni i contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dalla legge sul Fondo di solidarietà nazionale.

L'articolo 3 prevede agevolazioni a favore dei produttori agricoli zootecnici, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate dalle Regioni, per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti all'alimentazione del bestiame entro il medio periodo, commisurando l'aiuto al 40 per cento dell'effettivo costo del prodotto, da accertarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 4 prevede l'accensione di mutui decennali, da parte degli imprenditori agricoli, per il pagamento dei prestiti agrari e di rate di prestito e mutui scadenti nell'annata agraria 1988-1989.

L'articolo 5 consente l'erogazione alle cooperative agricole che gestiscono impianti di

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

raccolta e conservazione di prodotti agricoli foraggeri di un aiuto complementare commisurato alla riduzione dei conferimenti.

L'articolo 6 prevede la corresponsione di una indennità, raggugliata al 35 per cento del mancato reddito, a favore dei produttori agricoli che sono stati impossibilitati, a causa dell'evento, ad eseguire l'impianto delle colture primaverili-estive. L'entità del mancato reddito è determinata dalle Regioni tenendo conto delle caratteristiche produttive delle singole zone, secondo i parametri massimi del reddito determinati con decreto ministeriale.

L'articolo 7 stabilisce l'esonero, per l'anno 1989, dal pagamento dei contributi dovuti ai

consorzi di bonifica da parte degli imprenditori agricoli e zootecnici che hanno subito la sospensione dell'erogazione idrica a scopo irriguo. Per il minor gettito corrispondentemente conseguito dai consorzi sono concessi agli stessi, contributi pari all'85 per cento delle minori entrate contributive.

L'articolo 8 reca la norma di copertura finanziaria, alla cui base sta un calcolo molto prudentiale dei fabbisogni via via segnalati dai competenti organi regionali, prevedendo un onere complessivo di lire 270 miliardi a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui lire 90 miliardi per il 1989 e lire 145 miliardi per il 1990 e 35 miliardi per il 1991.

## RELAZIONE TECNICA

Dai dati relativi alla rilevazione dei danni in ciascuna delle Regioni del Mezzogiorno interessate dalla siccità, nonché nella regione Toscana, limitatamente alla provincia di Grosseto, risulta un ammontare di danni di circa duemila miliardi, a carico prevalentemente dei settori cerealicolo, foraggero, zootecnico ed orticolo.

Per le regioni Sardegna e Basilicata sono stati emessi i decreti di declaratoria della siccità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché i decreti che autorizzano gli istituti di credito a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole ricadenti nell'ambito dei territori agricoli delimitati dalle Regioni stesse, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

Per le altre Regioni i relativi decreti sono in corso di emissione.

Gli oneri finanziari a fronte dei danni avanti esposti, per l'applicazione degli interventi previsti dal presente decreto, sono determinati nel modo seguente.

1) Sulla base delle informazioni pervenute dalle Regioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste si stima che circa 30.000 aziende agricole possano accedere alle provvidenze contributive previste dall'articolo 2. Sulla base delle medesime informazioni, in particolare si prevede che 25.000 aziende possano beneficiare dell'aiuto contributivo fino al limite massimo di lire 3 milioni e n. 5.000 aziende, a coltura specializzata, possano beneficiare dell'aiuto contributivo fino a lire 10 milioni. Poiché il livello medio di danno si attesta su valori intorno al 70 per cento della produzione, ne risulta che in generale i predetti contributi saranno concessi nella misura media, rispettivamente, di 2 e 8 milioni. Pertanto:

n. 25.000 aziende × 2 milioni =	50 miliardi
n. 5.000 aziende × 8 milioni =	40 miliardi
costo complessivo:	90 miliardi

L'onere derivante dall'eventuale intervento da parte delle Regioni per la ricostituzione dei capitali di conduzione mediante misure creditizie farebbe carico al medesimo stanziamento di 90 miliardi, rivestendo tale provvidenza carattere alternativo rispetto a quella contributiva a fondo perduto di cui sopra.

2) L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è stato calcolato sulla base di un patrimonio zootecnico presente nel Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto di n. 1,9 milioni di capi bovini, di n. 10 milioni di capi ovi-caprini e di n. 1,3 milioni di capi suini. Le Regioni interessate hanno segnalato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un complessivo costo di 200 miliardi per l'acquisto di foraggi e mangimi in ragione d'anno. Conseguentemente, il beneficio applicato nei limiti del 40 per cento del costo occorrente per l'anno in corso (e quindi per poco più di 6 mesi), comporterebbe un onere di:

$$200 \text{ miliardi} \times 6/12 \times 40\% = 40 \text{ miliardi.}$$

Le mancate entrate conseguenti all'esonero dal bollo per quietanza risultano del tutto eventuali e in ogni caso irrilevanti, in considerazione che quasi la totalità delle operazioni di compravendita sono soggette a fatturazione e quindi all'applicazione dell'IVA, imposta che com'è noto esclude l'applicazione del predetto bollo.

3) Nelle zone del Mezzogiorno l'indebitamento delle aziende agricole con gli istituti di credito è notevole a seguito del susseguirsi di eccezionali avversità atmosferiche nel corso degli ultimi anni. Infatti, alle gelate del gennaio 1985, che hanno interessato in modo particolare il Mezzogiorno e la Toscana, hanno fatto seguito periodi di siccità, negli anni 1987 e 1988, in vaste aree delle Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia e le disastrose gelate del marzo e aprile 1987, che hanno gravemente danneggiato buona parte del patrimonio agricolo della Calabria e della Sicilia. In considerazione del notevole indebitamento aziendale, è stato valutato in 450 miliardi l'ammontare dei prestiti di esercizio e delle rate di mutuo di miglioramento fondiario, per il cui pagamento potranno essere concessi mutui ad ammortamento decennale a tasso agevolato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985. Sulla base di un'aliquota differenziale a carico dello Stato di circa l'8 per cento, l'onere finanziario conseguente all'applicazione dell'articolo 4 risulta di lire 35 miliardi all'anno per 10 anni. Il differimento delle rate in scadenza, da considerare del tutto eventuale, per mere esigenze tecniche di concessione di nuovi mutui, non comporterebbe oneri a carico della pubblica amministrazione, rientrando la relativa regolazione nella definizione diretta del rapporto tra beneficiario e istituto di credito.

4) Nelle aree interessate dalla siccità, negli ultimi anni si è registrato un notevole sviluppo alla cooperazione agricola, specialmente nel settore della raccolta e conservazione dei prodotti agricoli e foraggeri. A seguito dell'evento siccitoso le produzioni agricole hanno subito una notevole riduzione, per cui i conferimenti alle cooperative hanno subito di conseguenza notevoli riduzioni. Stimato in lire 50 miliardi l'ammontare delle spese di gestione per quelle cooperative per le quali si è verificata una riduzione dei conferimenti per almeno il 50 per cento, si valuta in lire 10 miliardi il fabbisogno finanziario per la concessione dei contributi a favore delle cooperative stesse, nel presupposto che il beneficio è graduabile entro il limite massimo del 25 per cento delle spese medie annue di gestione relative al triennio 1986-1988.

5) Gli invasi idrici ad uso irriguo nelle zone colpite dalla siccità sono a livelli minimi; le disponibilità idriche sono state destinate da alcune Regioni agli impianti arborei da frutto e di conseguenza è venuta a mancare l'irrigazione per le colture ortive primaverili-estive. Molte specie ortive in vaste aree non sono state praticate per mancanza di disponibilità idriche, per cui gli imprenditori agricoli operanti in quelle zone hanno subito una decurtazione del reddito derivante dalla pratica delle colture stesse. Dai dati statistici risulta che la produzione orticola lorda delle zone interessate è di lire 4.300 miliardi e si stima che, a seguito delle mancate coltivazioni, sono stati perduti circa 1.000 miliardi con una riduzione di reddito di 75 miliardi pari al 7,5 per cento della mancata produzione; il che comporta un onere di 25 miliardi per la concessione dei contributi, nella misura del 35 per cento del mancato reddito, previsti dall'articolo 6.

6) Nelle aree in cui per la carenza idrica non è stato possibile praticare le colture primaverili-estive è emersa la necessità di esonerare gli imprenditori agricoli dal pagamento dei ruoli generali irrigui, non avendo essi beneficiato, nella corrente annata agraria, del servizio irriguo. Nelle aree in cui è stato disposto l'esonero è stato stimato in circa 40 miliardi l'importo dei ruoli a carico degli imprenditori che non hanno beneficiato del servizio irriguo; il che comporta un onere finanziario di lire 35 miliardi per l'applicazione dell'articolo 7, pari all'85 per cento dell'importo complessivo dei ruoli oggetto di esonero.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto.

*Decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989*

**Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 nei territori del Mezzogiorno e della provincia di Grosseto, che saranno delimitati dalle regioni interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nella provincia di Grosseto, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite con i successivi articoli.

2. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dal presente decreto, le regioni delimitano le zone gravemente danneggiate, tenuto conto dell'entità e della qualità delle colture danneggiate, con riferimento agli effetti sull'economia agricola locale ed all'incidenza sull'economia aziendale,



secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

#### Articolo 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati rispettivamente a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni.

#### Articolo 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite nelle produzioni cerealicole e foraggere non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1989, per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. L'acquisto effettuato dai produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, autorizzati dal competente organo regionale, è esente dall'imposta di bollo per quietanza, ove prevista.

3. Le somme occorrenti per l'attuazione del comma 1 sono corrisposte alle Regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1990.

#### Articolo 4.

1. Per far fronte al pagamento delle rate di prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario scadenti nell'annata agraria 1988-89 possono essere concessi alle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, su richiesta da presentare entro il termine di esigibilità del titolo, mutui ad ammortamento decennale al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui richiesti con applicazione del tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 35 miliardi per l'anno 1990.

#### Articolo 5.

1. Le cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta e conservazione di prodotti cerealicoli e foraggeri, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti non inferiori al 50 per cento della media delle tre

campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1988-89, possono beneficiare, per una sola volta, di un aiuto complementare fino al 25 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1986-1988, riconosciute dal competente organo regionale.

2. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

#### Articolo 6.

1. A favore dei produttori agricoli operanti nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1 e nelle quali a causa dell'eccezionale siccità non è stato possibile eseguire le operazioni di impianto delle colture primaverili ed estive, può essere corrisposta un'indennità pari al 35 per cento del danno direttamente derivante dalla riduzione del reddito netto, da commisurare sulla base degli investimenti praticati nella annata precedente o ai contratti di produzione definiti a seguito di accordo interprofessionale di settore.

2. L'entità del reddito netto è determinata dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle caratteristiche produttive di ciascuna area interessata, delle singole colture non praticate e dei parametri unitari massimi dei redditi, determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le regioni stesse.

3. Le somme relative alla concessione dell'indennità di cui al comma 1 sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

#### Articolo 7.

1. I consorzi di bonifica operanti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, comma 1, concedono a domanda, per l'anno 1989, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'esercizio irriguo.

2. Ai consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite dell'85 per cento dell'importo del minor gettito conseguito.

3. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per l'anno 1990.

#### Articolo 8.

1. All'onere di lire 90 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto ed a quelli di lire 145 miliardi per

l'anno 1990 e di lire 35 miliardi per l'anno 1991 derivanti dagli articoli da 3 a 7 del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Le somme di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1989.

#### COSSIGA

DE MITA - MANNINO - FANFANI -  
COLOMBO - AMATO - FORMICA -  
MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI